

Convenzione operativa per attività di collaborazione per lo studio antropologico, paleopatologico e bioarcheologico di reperti osteologici umani

TRA

Il Laboratorio di Antropologia, Dipartimento di Anatomia, Istologia e Antropologia, Istituto di Scienze Biomediche, Facoltà di Medicina, Università di Vilnius, di seguito denominato "Laboratorio", e rappresentato ai fini della presente convenzione dal Capo di Dipartimento, Professoressa Janina Tutkuvienė

E

Il Dipartimento di Civiltà antiche e moderne dell'Università degli Studi di Messina, di seguito denominato "DICAM", e rappresentato ai fini della presente convenzione dal Direttore, Professor Giuseppe Giordano

qui di seguito denominati anche "parti"

PREMESSO CHE

1 – Il Laboratorio pertiene a una istituzione scientifica qualificata nello studio bio-antropologico dei resti umani di ambito archeologico e forense, e possiede la strumentazione idonea a portare avanti ricerche ad ampio raggio su vasti campioni osteologici in maniera non distruttiva o minimamente distruttiva;

2 – Il gruppo di ricerca afferente al Laboratorio è formato da personale internazionale in possesso dei titoli accademici *post-lauream* idonei a condurre ricerche siffatte, includendo, nella fattispecie, un professore ordinario, due professori associati, un lettore e un laureato tecnico specializzati in paleopatologia;

3 – In data 17 Novembre 2018, il Laboratorio ha attivato un progetto denominato "**Salute e Malattia in Sicilia dalla Preistoria all'Età Moderna**" finalizzato a ricostruire la storia delle condizioni patologiche tra i vari gruppi umani che hanno popolato l'isola nel corso del tempo;

4 – In tale ambito, il Laboratorio ha già avviato una proficua collaborazione con le università di Oxford e Cranfield, così come con l'IBAM-CNR di Catania per lo studio bioarcheologico, isotopico e spettrometrico di campioni antichi.

5 – Il DICAM svolge, promuove e coordina ricerche archeologiche sul territorio siciliano e pertanto recupera materiale osteoarcheologico di grande interesse ai fini del suddetto progetto;

6 – Il DICAM vanta personale specializzato nel settore archeologico, in grado di elaborare informazioni contestuali sulle sepolture, e fornire interpretazioni tafonomiche e funerarie;

7 – Le parti possono stipulare, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, accordi e convenzioni con soggetti sia pubblici che privati;

CONSIDERATO CHE

1 – Le parti ritengono che la sinergia tra le rispettive istituzioni possa incrementare le conoscenze sulle caratteristiche biologiche e le affezioni morbose che colpiscono le popolazioni isolate;

2 – Le parti danno importanza alla promozione della ricerca scientifica in genere quale elemento strategico nella società italiana;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse sopra riportate formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione operativa;

Articolo 2 – Natura dell'accordo

Le parti ravvisano l'opportunità di collaborare per la realizzazione di indagini comuni su materiali osteoarcheologici che verranno di volta in volta concordate sulla base del presente accordo, e si impegnano ad esaminare le possibili sinergie nel rispetto dei propri ruoli, al fine di assicurare la migliore armonizzazione delle attività per il perseguimento di obiettivi di interesse comune;

Articolo 3 – Oggetto della collaborazione

Le parti convengono che la collaborazione debba consistere, per il Laboratorio, nello studio dei materiali osteoarcheologici provenienti da varie necropoli, attraverso l'ispezione, lo studio e la catalogazione, mentre per il DICAM, nel reperimento dei dati contestuali e culturali. Entrambe le parti si impegnano a pubblicare in maniera congiunta i risultati delle ricerche. Possono inoltre essere previste attività seminariali o divulgative, finalizzate alla formazione degli studenti e alla disseminazione dei risultati stessi, per le quali verranno concordati, volta per volta, tempi e modi. Ogni singola attività di studio su specifiche collezioni sarà successivamente disciplinata da comunicazioni formali relative, in particolar modo, a: attività da svolgere, obiettivi da realizzare, termini e condizioni di svolgimento, tempi di attuazione e risorse umane e strumentali;

Articolo 4 – Codice etico

Per quanto concerne l'aspetto etico relativo alle modalità di studio dei reperti, si rimanda al Codice di etica e deontologia per i ricercatori che operano nel campo dei beni e delle attività culturali del CNR (2016);

Articolo 5 – Risorse

La presente convenzione non comporta oneri finanziari per le parti;

Articolo 6 – Proprietà intellettuale

Le parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto riguarda le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse scambiano durante l'esecuzione del

presente accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione. Per quel che concerne la proprietà intellettuale della ricerca, si rimanda al Regolamento per la generazione, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale sui risultati della ricerca del CNR (2013);

Articolo 7 – Validità della convenzione

La presente convenzione operativa ha durata di 3 anni, rinnovabile, a meno che una delle parti, ravvisando l'opportunità e la necessità della risoluzione o di una sua modifica, ne dia comunicazione scritta alla controparte con preavviso di almeno 30 giorni dalla sua scadenza;

Articolo 8 – Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, se necessario, di acconsentire, a che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, nel corso dell'esecuzione del presente accordo, siano trattati esclusivamente per la finalità dell'accordo stesso e con modalità automatizzate e non automatizzate, salvo diversamente stabilito nelle relative proposte.

Titolari del trattamento sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Articolo 9 – Visibilità della convenzione

Le parti possono offrire un'adeguata visibilità al contenuto del presente accordo, e darne diffusione attraverso una comune attività di diffusione;

Articolo 10 – Referenti della convenzione

Il Dipartimento, che assume la direzione scientifica delle ricerche, sarà rappresentato dal Professor Lorenzo Campagna, professore associato in archeologia e storia dell'arte romana (L-ANT/07), mentre il Laboratorio sarà rappresentato dal Dottor Dario Piombino-Mascali, ricercatore capo in antropologia (BIO/08);

Art.11 – Sottoscrizione, Registrazione e imposta di bollo

La presente convenzione, che potrà essere sottoscritta con firma digitale, sarà registrata in caso d'uso e le relative spese saranno a carico della parte richiedente. Essa, inoltre, è soggetta ad imposta di bollo che verrà assolta dal Dipartimento in modo virtuale, giusta Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010.

Letto, confermato e sottoscritto,

Vilnius/Messina, lì

Il Capo di Dipartimento

Professoressa Janina Tutkuvienė

Il Direttore del DICAM

Professor Giuseppe Giordano